Ambasciata
d'Italia
Rabat

Rabat, 22 gennaio 2020

PRINCIPALI NOVITA' FISCALI – LEGGE BILANCIO 2020

- **La revisione del regime fiscale applicabile alle società aventi lo statuto «Casablanca Finance City» (CFC).**

L'articolo 6 della legge finanziaria 2020 ha modificato il regime fiscale applicabile alle società di servizi con statuto CFC, confermando l'esenzione totale dall'imposta sulle società (IS) durante i primi cinque (5) esercizi consecutivi a partire dal primo esercizio di concessione dello statuto e innalzando l'aliquota specifica prevista oltre tale periodo, che passa dall'8,75% al 15 %, applicata al risultato fiscale risultante dall'insieme del fatturato locale e all'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 6 hanno altresì istituito un'esenzione permanente dall'imposta ritenuta alla fonte a titolo dei dividendi e di altri proventi di partecipazioni simili versati, messi a disposizione o contabilizzati dalle società aventi lo status "Casablanca Finance City". Le società cui è stato concesso il trattamento CFC prima del 1 gennaio 2020, possono, su opzione irrevocabile e su richiesta all'amministrazione fiscale, continuare a beneficiare del vecchio regime ovvero optare per l'applicazione delle nuove disposizioni.

- **La progressiva convergenza verso un tasso unico concernente il fatturato realizzato dalle società industriali, a titolo delle loro vendite locali e all'esportazione.**

Nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni degli stati nazionali sulla fiscalità, volte a ridurre la pressione fiscale sul settore industriale, la legge di bilancio 2020 ha previsto la riduzione del tasso marginale dal 31% al 28% per il fatturato locale delle società industriali e l'aumento del tasso dal 17,50% al 20% per il fatturato all'export.

In tal modo, la progressiva convergenza verso un'aliquota fiscale unica consentirà di raggiungere due obiettivi: istituire un'aliquota fiscale unificata e moderata per consolidare la competitività del settore industriale e, al contempo, rimuovere la dualità delle aliquote d'imposta basata sul criterio relativo alla destinazione del prodotto, considerato una pratica non ammessa ai sensi delle norme fiscali internazionali.

- **L'incremento dell'aliquota dal 17,5% al 20% dello scaglione intermedio dell'IS.**

Tale aumento sarà applicato allo scaglione di utile netto superiore a 1 milione di dirhams (circa 100mila euro), per le imprese esportatrici alberghiere, minerarie, artigiane, gli istituti privati di insegnamento o di formazione professionale, le società sportive, gli agenti immobiliari, le aziende agricole e le società che esercitano attività di esternalizzazione di servizi all'interno o all'esterno delle piattaforme industriali integrate.

- **La revisione del regime fiscale delle esportazioni con la soppressione dell'esenzione totale quinquennale per il fatturato all'esportazione e l'aumento del tasso di IS dal 17,50% al 20%.** A titolo transitorio, le imprese esportatrici che hanno realizzato la loro prima operazione di esportazione anteriormente al 1 gennaio 2020 continueranno a beneficiare dell'esenzione quinquennale in corso, per poi essere assoggettate anche loro all'aliquota del 20% nel periodo successivo.

- **La revisione del regime fiscale delle "zone franche di esportazione" (ZFE), diventate con la nuova legge "zone di accelerazione industriale".**

Per esse il legislatore ha disciplinato il mantenimento dell'esenzione quinquennale in materia di IS e l'applicazione del tasso specifico del 15% per l'IS (imposta sulla società) o del 20% per l'IR (imposta sul reddito) in modo uniforme all'utile globale, senza distinzione tra il fatturato locale e il fatturato all'esportazione, a partire dal sesto anno successivo al suddetto periodo di esenzione quinquennale. Il nuovo regime fiscale si applica alle imprese che si stabilizzeranno nelle zone di accelerazione industriale a decorrere dal 1 gennaio 2021. A titolo transitorio, il regime fiscale in vigore anteriormente al 1 gennaio 2021 resta applicabile alle imprese insediate in dette zone prima di tale data; queste imprese beneficiano del nuovo tasso specifico del 15% o del tasso del 20%, dopo la scadenza del periodo dei 20 esercizi consecutivi successivi al periodo di esenzione fiscale totale.

- **La revisione del massimale della partecipazione al capitale delle società operanti in nuove tecnologie** per il quale si beneficia di una riduzione d'imposta, aumentato da 200 mila a 500 mila dirham, col chiaro intento da parte del legislatore di incoraggiare l'assunzione di partecipazioni nel capitale di tali imprese.

(red. Giannico)